

**REGOLAMENTO CONSORTILE
PER LA DISCIPLINA DELL'INIZIATIVA
“FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE”**



INDICE:

PARTE PRIMA “INIZIATIVA PER IL SOSTEGNO DEGLI UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SANITARIO”	3
CAPO I – NORME GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Soggetti interessati.....	3
Art. 3 – Modalità di accesso all’iniziativa	3
CAPO II – DISCIPLINA DELL’INIZIATIVA E DELLA RELATIVA TARIFFA.....	3
Art. 4 - Modalità di gestione dell’iniziativa	3
Art. 5 - Modalità di applicazione della Tariffa	4
Art. 6 – Controlli e violazioni	4
CAPO III - NORME FINALI	4
Art. 7 – Norma finale.....	4
PARTE SECONDA “INIZIATIVA PER IL SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI CON BAMBINI IN ETA’ INFERIORE AI DUE ANNI E SEI MESI”	5
CAPO I – NORME GENERALI	5
Art. 1 – Oggetto	5
Art. 2 – Soggetti interessati.....	5
Art. 3 – Modalità di accesso all’iniziativa	5
CAPO II – DISCIPLINA DELL’INIZIATIVA E DELLA RELATIVA TARIFFA.....	5
Art. 4 - Modalità di gestione dell’iniziativa	5
Art. 5 - Modalità di applicazione della Tariffa	6
Art. 6 – Controlli e violazioni	6
CAPO III – INIZIATIVE CORRELATE	6
Art. 7 – Iniziative correlate	6
CAPO IV - NORME FINALI	6
Art. 8 – Norma finale.....	6

PARTE PRIMA “INIZIATIVA PER IL SOSTEGNO DEGLI UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SANITARIO”

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. La prima parte del regolamento disciplina la gestione del servizio e l'applicazione della tariffa nei casi in cui l'utente si trovi in una particolare situazione di disagio.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, è istituito il servizio speciale a sostegno degli utenti che si trovano in situazione di disagio sanitario esclusivamente per la gestione dei rifiuti derivanti dalla stessa.

Art. 2 – Soggetti interessati

1. Soggetti interessati dalla parte prima del regolamento sono coloro per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nei Comuni consorziati;
 - b) fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica, così come definita nel Regolamento consortile per la disciplina della tariffa;
 - c) versano in situazione di disagio per condizioni sanitarie, risultanti da certificazione medica, quali, ad esempio, quelle sotto elencate:
 - persone incontinenti;
 - dializzati;
 - stomatizzati;

e, in ragione di tale situazione, producono maggiori rifiuti.
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano soggetti beneficiari dietro corrispettivo o contribuzione.


Art. 3 – Modalità di accesso all'iniziativa

1. Al fine di accedere all'iniziativa di cui alla parte prima del presente regolamento gli utenti devono fare domanda all'Ufficio di assistenza del proprio Comune, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Consorzio, che potrà essere implementato sul sito WEB consortile.
2. Il Comune provvederà a verificare le richieste pervenute e a rilasciare apposita attestazione, in calce alla domanda.
3. Il Comune trasmetterà al Consorzio le domande accolte entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Il Consorzio, entro i successivi 30 giorni, contatterà gli utenti beneficiari per il ritiro presso lo sportello utenti dello speciale contenitore e per fornire tutte le informazioni relative al suo utilizzo.
5. L'attestazione comunale, di cui sopra, ha validità fino al 31 Dicembre dell'anno per il quale è rilasciata. Gli utenti con un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al limite di € 18.000,00 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, per poter usufruire dell'agevolazione di cui al successivo art. 5 comma 2, dovranno presentare, entro la scadenza annuale, domanda di rinnovo, mediante apposita modulistica, presso il proprio Comune. In mancanza della domanda di rinnovo e permanendo le condizioni di cui all'art. 2, gli utenti verranno automaticamente fatti rientrare nel comma 3 dell'art. 5.
6. Gli utenti che hanno un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite di € 18.000,00 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, sono esonerati dal presentare domanda di rinnovo.

CAPO II – DISCIPLINA DELL'INIZIATIVA E DELLA RELATIVA TARIFFA

Art. 4 - Modalità di gestione dell'iniziativa

1. Per accedere all'iniziativa l'interessato dovrà presentare domanda al Comune di residenza. Le domande presentate dopo il 1° Ottobre avranno valenza per l'anno successivo.



2. L'iniziativa consiste nella consegna presso lo sportello utenti di speciali contenitori identificabili solo dal soggetto beneficiario e dal gestore del servizio, per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile, utilizzabili secondo le modalità e le frequenze ordinarie previste per la medesima tipologia di rifiuti.
3. L'interessato può conferire all'interno dello specifico contenitore consegnato solo i rifiuti oggetto della condizione di disagio e collegati alla specifica patologia che determina una anomala produzione di rifiuti.
4. I contenitori sono assegnati esclusivamente all'interessato o ai conviventi; gli stessi non potranno essere manomessi e/o ceduti a terzi.
5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari
 - in caso di riscontro di manomissioni degli stessi
 - in presenza di rifiuti diversi da quelli collegati alla condizione di disagio.
6. Al venir meno delle condizioni oggetto di cui alla parte prima del presente regolamento, l'utente o gli aventi causa, sono tenuti a restituire al Consorzio i contenitori, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 5 - Modalità di applicazione della Tariffa

1. La Tariffa Variabile di cui al Regolamento Consortile per la disciplina della Tariffa, è applicata sullo specifico contenitore, di cui al precedente art. 4, in relazione ai vuotamenti dello stesso.
2. Per i nuclei famigliari con un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al limite di € 18.000,00 e con un solo componente in situazione di disagio sanitario, la Tariffa Variabile, di cui al comma precedente, è corrisposta nella misura di 1/3 dall'utente, mentre la parte restante di 2/3 rimane a carico del Consorzio i cui costi sono coperti con ricavi diversi dalla Tariffa dei rifiuti urbani. In presenza di più componenti in situazione di disagio e appartenenti allo stesso nucleo familiare, tale modalità di calcolo della tariffa variabile farà riferimento ad un limite dell'indicatore ISEE determinato moltiplicando il valore di € 18.000,00 per il numero di tali componenti.
3. Per i nuclei famigliari con un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite di € 18.000,00 la Tariffa Variabile, di cui al comma 1, è corrisposta nella misura di 1/2 dall'utente, mentre la parte restante di 1/2 rimane a carico del Consorzio, salvo i casi di nuclei famigliari con più componenti in situazione di disagio per i quali si procede per la determinazione del limite dell'indicatore ISEE come specificato al precedente comma 2.
4. Su richiesta dei Comuni consorziati il Consorzio può rendicontare i servizi erogati relativi all'iniziativa oggetto della presente parte prima del regolamento.
5. Per quanto non espressamente richiamato valgono le norme contenute nel Regolamento Consortile per la disciplina della Tariffa e nel Regolamento Consortile per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 6 – Controlli e violazioni

1. Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizzerà l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente regolamento, nonché a quelle contenute nel Regolamento Consortile per la disciplina della Tariffa e nel Regolamento Consortile per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.
2. La violazione delle norme di cui all'articolo 4, comporterà l'applicazione del doppio della tariffa variabile ordinaria oltre all'applicazione di una quota fissa aggiuntiva riferita al nucleo familiare di appartenenza, oltre alle sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti.
3. La violazione delle norme di cui al presente regolamento comporta l'automatica cessazione dei benefici previsti.

CAPO III - NORME FINALI

Art. 7 – Norma finale

1. La parte prima del presente regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2010.
2. E' abrogato il precedente "Regolamento consortile per la disciplina della tariffa per gli utenti in situazioni di disagio".

PARTE SECONDA “INIZIATIVA PER IL SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI CON BAMBINI IN ETÀ INFERIORE AI DUE ANNI E SEI MESI”

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. La seconda parte del regolamento disciplina la gestione del servizio e l'applicazione della tariffa per i nuclei familiari a cui appartengono bambini con età inferiore a due anni e sei mesi.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, è istituito il servizio speciale a sostegno dei nuclei familiari con bambini in età inferiore a 2 anni e 6 mesi per la gestione dei rifiuti costituiti esclusivamente da pannolini pediatrici “usa e getta”.

Art. 2 – Soggetti interessati

1. Soggetti interessati dalla parte seconda del regolamento sono i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nei Comuni consorziati;
 - b) costituiscono utenza domestica, così come definita nel Regolamento consortile per la disciplina della tariffa;
 - c) hanno componenti di età inferiore a due anni e sei mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici “usa e getta”.
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a due anni e sei mesi dietro corrispettivo o contribuzione.

Art. 3 – Modalità di accesso all’iniziativa

Al fine di accedere all’iniziativa di cui alla parte seconda del presente regolamento gli utenti devono fare domanda allo sportello utenti, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Consorzio, che potrà essere implementato sul sito WEB consortile.

CAPO II – DISCIPLINA DELL’INIZIATIVA E DELLA RELATIVA TARIFFA

Art. 4 - Modalità di gestione dell’iniziativa

1. L’iniziativa consiste nella consegna presso lo sportello utenti di speciali contenitori da 40 litri identificabili solo dal soggetto interessato e dal gestore del servizio, per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile, utilizzabili secondo le modalità e le frequenze ordinarie previste per la medesima tipologia di rifiuti. Il Consorzio ha la facoltà di consegnare un contenitore con le specifiche sopra descritte per ciascun bambino di età inferiore a due anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare.
2. L’interessato può conferire all’interno del contenitore consegnato solo i rifiuti costituiti da pannolini pediatrici “usa e getta”.
3. I contenitori sono assegnati esclusivamente al nucleo familiare interessato; gli stessi non potranno essere manomessi e/o ceduti a terzi.
4. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici “usa e getta”.
5. Al venir meno delle condizioni indicate al comma 1 del precedente art.2, l’utente o gli aventi causa, sono tenuti a restituire al Consorzio i contenitori, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

Art. 5 - Modalità di applicazione della Tariffa

1. La Tariffa Variabile di cui al Regolamento Consortile per la disciplina della Tariffa, è applicata sullo specifico contenitore, di cui al precedente art. 4, in relazione ai vuotamenti dello stesso.
2. La Tariffa Variabile di cui al comma precedente è corrisposta nella misura di 1/2 dall'utente, mentre la parte restante di 1/2 rimane a carico del Consorzio i cui costi sono coperti con ricavi diversi dalla Tariffa dei rifiuti urbani.
3. Su richiesta dei Comuni consorziati il Consorzio può rendicontare i servizi erogati relative all'iniziativa oggetto della presente parte seconda del regolamento.
4. Per quanto non espressamente richiamato valgono le norme contenute nel Regolamento Consortile per la disciplina della Tariffa e nel Regolamento Consortile per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 6 – Controlli e violazioni

1. Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizzerà l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente regolamento, nonché a quelle contenute nel Regolamento Consortile per la disciplina della Tariffa e nel Regolamento Consortile per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.
2. La violazione delle norme di cui all'articolo 4, comporterà l'applicazione del doppio della tariffa variabile ordinaria oltre all'applicazione di una quota fissa aggiuntiva riferita al nucleo familiare di appartenenza, oltre alle sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti.
3. La violazione delle norme di cui al presente regolamento comporta l'automatica cessazione dei benefici previsti.

CAPO III – INIZIATIVE CORRELATE

Art. 7 – Iniziative correlate

In relazione ai soggetti interessati di cui al precedente art.2 il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, con riferimento agli indirizzi individuati dall'Assemblea Consortile, potranno attivare ulteriori iniziative correlate volte alla prevenzione della produzione di rifiuti e al sostegno della famiglia, stabilendo apposite modalità procedurali.

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 8 – Norma finale

1. La parte seconda del presente regolamento avrà efficacia a decorrere dall'approvazione, fatta salva la materiale disponibilità delle attrezzature.